

## **Appendice ai Subappalti – Anticoncussione e Anticorruzione (“ACC”) e Lavoro Minorile/Lavori Forzati**

### **1. Finalità**

La presente Appendice ai Contratti di Subappalto (di seguito, l’“Appendice”) è parte integrante della versione vigente dei Termini e Condizioni Generali per i Contratti di Subappalto di ERM.com se vi sia fatto espresso rinvio e può comunque essere parte integrante del contratto di subappalto cui è vincolato il “Subappaltatore” (così come definito nel contratto, ovvero come individuato di seguito) se vi sia fatto rinvio. In caso di espresso rinvio, non si richiede la sottoscrizione dell’Appendice. Per i casi in cui non vi sia fatto espresso rinvio, di seguito è disponibile un apposito spazio per la sottoscrizione. Ogni contratto di subappalto stipulato con ERM deve contenere l’Appendice, pertanto ove non vi sia fatto espresso riferimento, essa deve essere sottoscritta dal Subappaltatore e consegnata alla persona incaricata di ERM con cui il Subappaltatore ha preso contatti, affinché l’Appendice possa essere inclusa nel fascicolo del progetto. Tale copia sottoscritta deve altresì essere inviata via e-mail a [businessconduct@erm.com](mailto:businessconduct@erm.com). Una volta che l’Appendice sia stata sottoscritta o inclusa nel contratto di subappalto, essa sarà parte integrante di tutti i contratti di subappalto successivi tra ERM ed il Subappaltatore, salvo che sia superata da una sua versione successiva che sia stata sottoscritta o che vi sia stata inclusa.

### **2. Applicabilità**

L’Appendice si applica a livello mondiale al Subappaltatore, ai suoi affiliati e ad ogni Dipendente o Agente di questi ultimi.

### **3. Definizioni**

3.1 Ai fini dell’Appendice, per “Dipendente” o “Dipendenti” si intendono specificamente tutti i membri del personale direttamente assunti dal Subappaltatore (senza riguardo per lo status di lavoratore a tempo pieno, parziale, temporaneo, a contratto, ecc.); gli stagisti (anche se non percepiscono pagamenti dal Subappaltatore); i dipendenti delle altre società distaccati presso il Subappaltatore e gli eventuali dipendenti del Subappaltatore distaccati presso una società diversa da quella del Subappaltatore.

3.2 Per “Agente” o “Agenti” si intendono specificamente tutti i membri del gruppo di lavoro del Subappaltatore, i funzionari del Subappaltatore, i membri assunti del personale, i consulenti, gli intermediari, i lobbisti, gli agenti, i rappresentanti, i contraenti indipendenti, gli ulteriori subappaltatori di grado inferiore (sub-subappaltatori) e qualsiasi altro soggetto che agisca per conto del Subappaltatore.

### **4. Obblighi**

#### **4.1 Anticoncussione e Anticorruzione (“ACC”).**

Il Subappaltatore riconosce l’impegno di ERM nel sostegno agli sforzi governativi mirati ad estirpare la concussione e la corruzione. Con il presente accordo, il Subappaltatore conviene di promuovere e sostenere l’impegno di ERM. Pertanto, senza pregiudizio per quanto premesso:

4.1.1. Il Subappaltatore dovrà formare diligentemente i propri Dipendenti affinché riconoscano ed evitino i comportamenti proibiti ed il compimento di irregolarità nello svolgimento degli affari per conto del Subappaltatore. Senza pregiudizio per gli obblighi qui menzionati, siffatto impegno dovrà essere conforme, nello specifico, agli artt. 317-322 bis del Codice Penale e successive eventuali modifiche, all’art. 25 del D.lgs. 231/01 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), nonché agli obblighi stabiliti dal UK Bribery Act, dal US Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), e dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”).

Inoltre, il Subappaltatore dovrà osteggiare il rischio di concussione commerciale.

4.1.2. Il subappaltatore non effettuerà, offrirà o prometterà di effettuare pagamenti o dazioni di qualsivoglia oggetto di valore, ivi comprese le forniture di qualsiasi servizio, dono, favore, o intrattenimento per funzionari pubblici al fine di ottenere o intrattenere indebitamente relazioni d’affari, o per ogni altro scopo o vantaggio commerciale inopportuno e dovrà garantire che neppure i propri Dipendenti e Agenti facciano

quanto menzionato. Ancora, il Subappaltatore non dovrà impegnarsi in pratiche di concussione commerciale. I comportamenti riguardanti gli impegni commerciali del Subappaltatore dovranno rispettare un Codice di Condotta ed Etica Commerciale adottato ed applicato dal Subappaltatore, che è sostanzialmente conforme al Codice di Condotta ed Etica Commerciale di ERM. Inoltre, il Subappaltatore dovrà rispettare qualsiasi Codice del Cliente che risulti applicabile, qualora ne sia stata data comunicazione o questo sia a disposizione del Subappaltatore.

**4.1.2.1 Divieto di intermediari.** Il Subappaltatore non userà agenti per effettuare pagamenti o non effettuerà pagamenti ad alcuna persona o ad alcun ente che siano connessi ad un funzionario locale o straniero. Il Subappaltatore non effettuerà alcun pagamento ad alcun intermediario, ivi compresi (ma non limitati a) gli amici, i partner commerciali o i parenti di funzionari pubblici, al fine di aggirare detto divieto. In particolare, sono vietati i pagamenti o i favori fatti nei confronti di eventuali amici o parenti stretti di un funzionario pubblico che siano coinvolti in qualsiasi affare del Subappaltatore, sia che derivino dai fondi di ERM, dai fondi del Subappaltatore o dai fondi personali di un Agente o di un Dipendente del Subappaltatore. Ai fini dell'Appendice, per "parente stretto" si intende il coniuge, il compagno o la compagna, un genitore, un genitore acquisito, un figlio, un figliastro, un fratello o una sorella, un cognato o una cognata, un nipote, un cugino diretto, uno zio, una zia, un nonno o una nonna, un nipote da parte di nonno, un parente acquisito, o un genitore di un parente acquisito.

**4.1.2.2 Comportamenti specificamente vietati.** A sostegno e senza pregiudizio per quanto premesso, sono vietati i seguenti comportamenti:

4.1.2.2.1 Omettere o ignorare di dover riferire tutti gli indizi di pagamenti inappropriati (ipotesi di omissione).

4.1.2.2.2 Indurre o favorire un altro soggetto nel violare l'Appendice (anche supportando una violazione dell'Appendice o tentando di creare una giustificazione per la violazione dell'Appendice).

4.1.2.2.3 Consentire che un Agente, un Dipendente o un altro rappresentante del Subappaltatore o un cliente di ERM tenga comportamenti discutibili (comportamenti omertosi).

4.1.2.2.4 Falsificare, creare, omettere informazioni, rappresentare male o alterare qualsiasi registro contabile o commerciale al duplice scopo di violare l'Appendice o celare una violazione dell'Appendice o occultarne le tracce.

**4.1.2.3 Divieto di pagamenti agevolati.** Il Subappaltatore non dovrà effettuare pagamenti agevolati, ivi compresi (ma non limitatamente a) i pagamenti non documentati o non quietanzati effettuati per velocizzare le procedure burocratiche ordinarie, come il rilascio di autorizzazioni o il rilascio di beni depositati in dogana.

**4.1.2.4 Divieto di contributi politici.** Il Subappaltatore non dovrà effettuare alcun contributo politico per conto di ERM o di un cliente di ERM. Costituisce illecito l'usare qualsiasi tipo di finanziamento ricevuto da ERM, direttamente o a titolo di rimborso di contributo politico.

**4.1.2.5 Contributi di beneficenza e Tirocinii.** Il Subappaltatore promuoverà politiche sui contributi di beneficenza e sui tirocinii che siano conformi agli scopi dell'Appendice.

**4.2 Lavoro Minorile/Lavori Forzati.** Il Subappaltatore riconosce l'impegno di ERM nell'eliminare tutte le forme di lavoro obbligatorio forzato e nello sforzo internazionale mirato all'estirpazione del lavoro minorile. Con la presente, il Subappaltatore conviene di sostenere l'impegno di ERM. Pertanto, senza pregiudizio per quanto premesso:

4.2.1 I Dipendenti del Subappaltatore non possono assumere minori o soggetti ai lavori forzati per conto del Subappaltatore, che siano o meno connessi con i doveri che il Subappaltatore abbia assunto nei confronti di ERM.

4.2.2 Il Subappaltatore è responsabile di garantire che i propri Dipendenti saranno vigili ad ogni indizio di abusi inerenti il lavoro minorile o i lavori

forzati nelle operazioni connesse agli affari del Subappaltatore. Se un Dipendente del Subappaltatore nutre sospetti di lavoro minorile o lavori forzati, egli dovrà riferirne immediatamente al proprio manager di riferimento. Inoltre, se siffatta preoccupazione riguarda i doveri che il Subappaltatore ha nei confronti di ERM, il Subappaltatore dovrà prontamente renderla nota a ERM.

L'esperienza lavorativa di formazione di uno studente che pertiene agli obblighi del Subappaltatore nei confronti di ERM deve essere previamente approvata per iscritto dalla stessa ERM.

**4.3 Procedure; applicazione a valle.** Il Subappaltatore adotterà procedure efficaci per adempiere ai requisiti richiesti dall'Appendice nell'ambito della propria organizzazione, dei propri affiliati e del proprio ciclo di approvvigionamento. Senza pregiudizio per quanto premesso, il Subappaltatore dovrà includere nei propri contratti con tutti i subappaltatori di grado inferiore (sub-subappaltatori) per qualsiasi attività necessaria al Subappaltatore per adempiere alle obbligazioni nei confronti di ERM, le previsioni in base alle quali i subappaltatori di grado inferiore (sub-subappaltatori) convengono di rispettare le condizioni stabilite dall'Appendice.

**4.4 Informazioni.** Il Subappaltatore fa presente e garantisce di aver completato e restituito ad ERM, il Modulo di Informativa per la Condotta Commerciale dei Fornitori o Subappaltatori di ERM e che tutte le informazioni fornite in detto Modulo siano e rimarranno vere, complete e corrette. Il Subappaltatore riconosce che una violazione della citata garanzia costituisce violazione materiale del proprio contratto di subappalto con ERM.

Si riconosce e si conviene\*

\_\_\_\_\_  
[Nome della società del Subappaltatore] (il "Subappaltatore")

Da: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Titolo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\*La mancanza della firma sull'Appendice non limita l'effetto vincolante dell'Appendice se essa è parte integrante del Contratto di subappalto per espresso rinvio. Si v. supra Sezione 1.

[spazio intenzionalmente bianco]